

## PROVVEDIMENTO D'URGENZA DEL PRESIDENTE

**N. 2 DEL 21/10/2019**

**PROPOSTA N. 31605 DEL 21/10/2019**

<b>STRUTTURA PROPONENTE:</b>	<b>PRESIDENZA</b>
------------------------------	-------------------

<b>OGGETTO:</b>	Convenzione con Laziocrea S.p.A. per lo svolgimento di attività formative enogastronomiche presso l'edificio WEGIL.
-----------------	---

*Si dichiara la conformità della presente proposta di provvedimento alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.*

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ANTONIO ROSATI**

<b>PUBBLICAZIONE</b>	
N. 2 DELL'ALBO DELL'AGENZIA	INVIATA ALL'ORGANO DI CONTROLLO IL _____ PROT. N. _____
DATA 21/10/2019	ESITO _____

**IL PRESIDENTE**  
**DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**(Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018)**

**PROVVEDIMENTO N. 2 DEL 21/10/2019**

<b>OGGETTO:</b>	Convenzione con Laziocrea S.p.A. per lo svolgimento di attività formative enogastronomiche presso l'edificio WEGIL.
-----------------	---

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi, ed è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il Dott. Antonio Rosati;
- VISTA la Legge Regionale 28 Dicembre 2018, n. 14, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2019-2021 e dei suoi Enti ed Agenzie. Con l'art. n. 6, comma 1, lett. n), della predetta legge è stato approvato, altresì, il Bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2019-2021 approvato da ARSIAL con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 23 Novembre 2018;
- TENUTO CONTO che il comma 2, art. 6, della L.R. n. 14/2018, dispone che gli Enti Pubblici dipendenti dalla Regione Lazio sono tenuti ad apportare, ove necessario e concordemente con le disposizioni dei successivi commi, variazioni ai rispettivi bilanci di previsione in relazione agli stanziamenti definitivamente approvati dalla legge di bilancio regionale per gli anni 2019, 2020 e 2021;
- VISTE le variazioni apportate, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell'art. 24, comma 2°, del Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26, al "Bilancio di previsione 2019-2021" con deliberazioni del C.d.A. n. 5/2019, n. 20/2019, n. 27/2019, n. 39/2019 e n. 41/2019, relative rispettivamente all'adozione della variazione n. 1, n. 2, n. 4, n. 5 e n. 6;
- VISTA la L.R. n. 20 del 14 Ottobre 2019, con la quale è stato approvato il Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2018, ivi compreso quello di ARSIAL;
- VISTA la Deliberazione del C.d.A. 17 Ottobre 2019, n. 46, con quale è stata approvata la variazione n. 7 - Assestamento al bilancio previsionale 2019-2021;
- VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
- RILEVATO che tra i compiti istituzionali di ARSIAL rientra quello della promozione e divulgazione enogastronomica regionale, con particolare riguardo alla promozione delle eccellenze del territorio laziale;

- DATO ATTO che il predetto fine istituzionale può essere perseguito attraverso iniziative di divulgazione e/o formazione sia teorica che pratica rivolte ai consumatori, agli operatori economici del settore agroalimentare nonché alle scuole;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 781 del 20.12.2016 con la quale la società pubblica Laziocrea S.p.A. è stata individuata quale soggetto attuatore degli interventi per realizzare il "Programma di Valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale regionale: Art Bonus Regione Lazio";
- VISTO il contratto stipulato in data 27.01.2017 tra la Regione Lazio e la società pubblica Laziocrea S.p.A. per l'affidamento a quest'ultima e l'attuazione del "Programma degli interventi" per la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale regionale;
- RILEVATO che tra gli immobili oggetto del programma di valorizzazione rientra l'edificio WEGIL (già GIL), sito a Roma in Largo Ascianghi n. 5;
- VISTO il "Piano delle Attività di Valorizzazione" dell'edificio WEGIL, presentato da Laziocrea S.p.A., con nota prot. 19077 del 21.11.2017 ed approvato dalla Regione Lazio con D.G.R. n. 826 del 06.12.2017;
- CONSIDERATO che in attuazione del predetto "Piano delle Attività di Valorizzazione" l'edificio WEGIL è stato riaperto al pubblico in data 07.12.2017 e da quel momento è stato avviato un dialogo con ARSIAL per porre in essere una collaborazione volta a promuovere le eccellenze enogastronomiche laziali mediante l'utilizzo dell'edificio WEGIL;
- VISTO il "Business Plan" del WEGIL, prot. 3175 del 28.02.2019, elaborato da Laziocrea S.p.A. per consentire la piena fruizione dell'edificio e la sua valorizzazione ed approvato dalla Regione Lazio con D.G.R. n. 116 del 05.03.2019;
- DATO ATTO che nel predetto Business Plan è previsto che il piano quarto dell'edificio WEGIL sia adibito ad ospitare attività formative di enogastronomia gestite da ARSIAL;
- VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 18.07.2019 nel quale, a seguito dell'"esame della bozza di contratto trasmessa da Laziocrea S.p.A. per la regolamentazione delle attività di cui al punto precedente, è stato dato incarico al Direttore Generale di avviare un contraddittorio con la predetta società pubblica per la definizione della convenzione;
- RILEVATO che Laziocrea S.p.A. è una Società *in house* (art. 16 d.lgs. 175/2016 e artt. 5 e 192 d.lgs. 50/2016) della Regione Lazio e, pertanto, ne viene riconosciuta la natura pubblicistica (Cass. n. 4938/2016, Cons. Stato n. 5970/2018) e presenta i requisiti per essere qualificata "organismo di diritto pubblico" e quindi "amministrazione aggiudicatrice" ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 50/2016;
- VISTE le direttive CE n. 17/2004 e n. 18/2004 del 31 marzo 2004 sulla disciplina degli appalti pubblici;
- CONSIDERATO che la normativa europea sugli appalti non limita in alcun modo la libertà delle amministrazioni pubbliche di autodeterminarsi ad adempiere ai propri compiti di interesse pubblico in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici;
- VISTA la sentenza della Corte di Giustizia Europea n. C-480/06 sulla cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici;

RILEVATO, inoltre, che la Corte di Giustizia Europea ha sancito la piena legittimità di un accordo tra enti pubblici che *"abbia il fine di garantire l'adempimento di una funzione di servizio pubblico comune agli enti medesimi"* e che *"sia retto unicamente da considerazioni ed esigenze connesse al perseguimento di obiettivi d'interesse pubblico"* (Corte Giustizia UE C-159/11);

VISTE le direttive n. 23/2014, n. 24/2014 e n. 25/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26.02.2014, rispettivamente *"sull'aggiudicazione dei contratti di concessione"*, *"sugli appalti pubblici"* e *"sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali"*, relativamente alla disciplina ivi dettata per l'esclusione dall'ambito di applicazione della normativa europea dei contratti conclusi tra due o più amministrazioni aggiudicatrici;

VISTO l'art. 15 l. 241/1990 che prevede che le pubbliche amministrazioni possano concludere accordi tra loro per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATO che l'art. 5 co. 6 d.lgs. 50/2016 prevede che gli accordi conclusi tra due amministrazioni non rientrano nell'ambito di applicazione del Codice qualora l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;

RITENUTO che ricorrono i presupposti per l'adozione di una convenzione tra ARSIAL e Laziocrea S.p.A. per lo svolgimento di attività formative enogastronomiche di promozione delle eccellenze laziali presso l'edificio WEGIL;

## D I S P O N E

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione,

DI AUTORIZZARE la convenzione tra ARSIAL e Laziocrea S.p.A., Società in house della Regione Lazio, con sede legale a Roma in Via del Serafico n. 107, C.F. 13662331001, per lo svolgimento di attività formative enogastronomiche di promozione delle eccellenze laziali gestite da ARSIAL presso l'edificio WEGIL.

DI INCARICARE la Direzione Generale all'adozione dei successivi provvedimenti necessari a rendere pienamente esecutivo il presente provvedimento di indirizzo.

La validità del presente provvedimento è subordinata, ai sensi dell'art. 4, comma h), della Legge regionale n. 2/1995, alla ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.Lgs 14/03/2013 n. 33	23	1			X		X	

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
(Dott. Antonio Rosati)

## CONVENZIONE

L'anno 2019 il giorno xx del mese di xx presso la sede della LAZIOcrea S.p.A. di Roma, via del Serafico n. 107

### LE PARTI

LAZIOcrea S.p.A., con sede legale in Roma, via del Serafico, 107, c.f. e P.I. 13662331001, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Luigi Pomponio, nato a Roma il 20/09/1970, C.F. PMPLGU70P20H501D domiciliato per la carica presso LAZIOcrea S.p.A. via del Serafico 107 – 00146 – Roma – PEC: [laziocrea@legalmail.it](mailto:laziocrea@legalmail.it) (di seguito denominata anche Società)

### E

ARSIAL (Agenzia Nazionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio), di seguito indicata anche come "Agenzia", con sede legale in Roma, Via Rodolfo Lanciani n. 38, C.A.P. 00162, Partita I.V.A. e Codice Fiscale 04838391003, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Antonio Rosati, nato a Roma il 13/06/1957, domiciliato per la carica presso la suddetta sede sociale (di seguito denominata anche Agenzia),

### PREMESSO E CONSIDERATO CHE

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 781 del 20/12/2016, la LAZIOcrea S.p.A. è stata individuata come Soggetto Attuatore degli interventi tecnici del "Programma di Valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale regionale: Art Bonus Regione Lazio", adottato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 678 del 15/11/2016;
- con Determinazione della Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio n. G16322 del 27/12/2016, sono stati approvati lo schema di contratto e le relative specifiche tecniche per l'affidamento alla LAZIOcrea S.p.A. del "Programma degli interventi" di valorizzazione, manutenzione, ristrutturazione e restauro dei beni immobili appartenenti al patrimonio storico, artistico e culturale regionale;
- la Regione Lazio e la LAZIOcrea S.p.A. hanno stipulato in data 27/01/2017 il contratto per l'affidamento e l'esecuzione dell'attuazione del "Programma degli

- interventi” di valorizzazione, manutenzione, ristrutturazione e restauro dei beni immobili appartenenti al patrimonio storico, artistico e culturale regionale;
- tra gli immobili appartenenti al patrimonio storico, artistico e culturale regionale ed oggetto di valorizzazione, vi è anche l'Edificio Ex-GIL sito in Largo Ascianghi n. 5 - Roma;
  - in esecuzione del sopra menzionato contratto, LAZIOcrea ha predisposto e presentato alla Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio – giusta nota prot. n. 19077 del 21/11/2017 - il primo “Piano delle attività di Valorizzazione” dell'Edificio Ex-GIL (rinominato WEGIL), volto alla riapertura ed alla rinnovata fruizione dell'Edificio WE GIL quale spazio culturale polivalente e creativo, nonché luogo rappresentativo delle eccellenze culturali, artistiche, turistiche ed enogastronomiche della Regione Lazio;
  - la Regione Lazio ha approvato il suddetto “Piano delle attività di Valorizzazione” con D.G.R. n. 826 del 06/12/2017, affidando alla LAZIOcrea i servizi di gestione e valorizzazione dell'immobile;
  - come previsto dal sopra citato “Piano delle attività di Valorizzazione”, il giorno 07/12/2017 l'edificio WEGIL è stato riaperto, con un evento inaugurale a partire dal quale si è dato il via al nuovo corso creativo dell'immobile;
  - sin dalla riapertura al pubblico del WEGIL, in tale progetto di valorizzazione, è stata instaurata, nel rispetto delle reciproche attività istituzionali, una proficua cooperazione con l'ARSIAL quale partner attivo di LAZIOcrea, al fine di promuovere le eccellenze del territorio laziale, strutturando congiuntamente delle proposte indirizzate al consumatore, alle imprese produttrici, agli operatori professionali ed alle scuole, anche nell'ottica di fornire informazioni e di favorire un consumo più consapevole delle produzioni locali;
  - al termine della fase progettuale di *start up*, conclusasi il 31/12/2018, LAZIOcrea ha elaborato un *Business Plan* del WEGIL, volto a consentire la piena fruizione dell'edificio, mantenendo e valorizzando le sue prestigiose caratteristiche storiche e architettoniche, e lo ha trasmesso nella sua versione definitiva alla Committenza giusta nota prot. 3175 del 28/02/2019, unitamente al nuovo tariffario di affitto degli spazi;
  - la Regione Lazio, con DGR n. 116 del 05/03/2019, ha approvato il suddetto *Business Plan* del WE GIL, il relativo Tariffario ed il progetto definitivo dei lavori

di adeguamento funzionale del “corpo A”, confermando l’affidamento della gestione tecnica ed economica dell’immobile per 6 (sei) anni alla LAZIOcrea ed autorizzando la Società all’elaborazione del progetto definitivo degli ulteriori interventi sul “corpo B”;

- tale *Business Plan* prevede che il piano quarto del fabbricato “A” dell’immobile WEGIL ospiti attività formative di enogastronomia gestite da ARSIAL.

**Tutto quanto premesso le Parti espressamente convengono quanto segue:**

### **ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

ARSIAL, in accordo con LAZIOcrea S.p.A., utilizza in esclusiva il piano quarto del fabbricato “A” dell’immobile WEGIL, sito a Roma in Largo Ascianghi n. 5.

La porzione immobiliare viene concessa unitamente agli annessi locali di servizio e attrezzature, come indicato nella allegata planimetria che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

### **ART. 2 – DURATA**

La presente Convenzione ha decorrenza dalla data di stipula fino al 31/12/2023.

### **ART. 3 - CONSEGNA IMMOBILE E ARREDI**

La porzione immobiliare oggetto della presente scrittura viene consegnata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova alla data della sottoscrizione.

L’ Aula Didattica Formazione (mq. 30,45), evidenziata in giallo nell’allegata planimetria, verrà consegnata, da LAZIOcrea, completamente arredata.

LAZIOcrea inoltre provvederà alla predisposizione ed installazione delle tende oscuranti / filtranti motorizzate dell’Aula Didattico / Dimostrativa (mq. 74,55).

Ogni ulteriore arredo di tale Aula Didattico / Dimostrativa è a carico di ARSIAL.

Al momento della consegna della porzione immobiliare le parti sottoscriveranno apposito verbale contenente l’elenco specifico degli arredi di cui al presente articolo.

### **ART. 4 - UTILIZZO DELLA STRUTTURA**

La porzione immobiliare, così come descritta e rappresentata nella planimetria allegata, unitamente agli annessi locali di servizio e attrezzature, viene utilizzata da parte di



ARSIAL per la divulgazione della qualità dell'enogastronomia tipica del Lazio attraverso una scuola di enogastronomia.

Un'aula verrà destinata alla formazione tradizionale che accoglierà seminari e corsi di formazione specifici, mentre un'aula sarà predisposta con postazioni specifiche integrate da fornelli e lavandini per corsi specialistici.

La fornitura delle attrezzature tecniche necessarie per lo svolgimento delle attività, così come specificato all' 3, è a carico di ARSIAL, la quale ha l'onere di provvedere a siffatta fornitura prima della consegna materiale dell'immobile.

ARSIAL dichiara che la porzione immobiliare, insieme alle attrezzature pertinenti, deve essere destinata esclusivamente ad attività enogastronomiche. Ogni diversa destinazione è vietata, pena la risoluzione della convenzione.

L'utilizzo della struttura comprende la possibilità per l'Agenzia di svolgere ogni attività e servizio nell'ambito dell'enogastronomia, compresi quelli promozionali e pubblicitari compatibili con la funzionalità dei locali medesimi, fatte salve le eventuali autorizzazioni necessarie.

Sarà cura dell'Agenzia provvedere a richiedere eventuali autorizzazioni necessarie/obbligatorie all'espletamento dell'attività sopra descritte.

ARSIAL effettuerà le attività indicate nel presente articolo anche avvalendosi di un soggetto esterno specializzato e abilitato allo svolgimento dell'attività, che sarà individuato mediante procedure di evidenza pubblica previste per legge.

I dati identificativi del predetto soggetto esterno dovranno essere comunicati alla LAZIOcrea S.p.A. al termine della selezione pubblica e comunque entro e non oltre l'inizio delle attività di cui al presente articolo.

L'Agenzia, avendo preso visione dello stato dell'immobile, dichiara che lo stabile e nello specifico la porzione immobiliare descritta nella planimetria allegata è adatta alle attività indicate nel Business Plan approvato da Regione Lazio e indicato in premessa.

ARSIAL si impegna a partecipare in quota parte ai costi fissi di gestione dell'immobile WEGIL (Elettricità, Acqua, Connettività, Nettezza Urbana, Pulizia e Vigilanza).

L'Agenzia inoltre, si impegna a riconsegnare tale porzione, alla scadenza della convenzione, nello stato di fatto e di diritto così come al momento della sottoscrizione salvo il normale uso.



#### **ART. 5 - ACCORDI**

ARSIAL, a fronte dell'utilizzo degli spazi come sopra descritti, si impegna a corrispondere annualmente alla LAZIOcrea S.p.A. la somma di Euro 41.040,00 (Euro quarantunomilaquaranta/00) oltre IVA.

L'importo annuale, a partire da Gennaio 2020, sarà erogato in n. 2 rate semestrali pari a Euro 20.520,00 (Euro ventimilacinquecentoventi,00) e dovrà essere versato alla LAZIOcrea entro i primi 20 giorni del primo mese del semestre, mediante versamento su C/C bancario (IBAN\_ IT 93 G 01005 03218 000000002146.), fatta eccezione per il primo pagamento, che sarà di importo corrispondente al periodo di utilizzo dei locali, a far data dalla materiale consegna della porzione immobiliare, come certificata dal verbale di cui all'art. 3., al 31.12.2019

ARSIAL si impegna inoltre a corrispondere alla LAZIOcrea, per il primo anno, la somma di € 11.000,00 in due rate semestrali pari a € 5.500,00.

La fornitura degli arredi di cui all'art. 3 è meglio specificata nel verbale di consegna di cui all'art. 3.

L'eventuale morosità anche di una sola rata relativa all'importo pattuito verrà gravata di interessi di mora calcolati nella misura degli interessi legali, a partire dal 10° giorno successivo previsto per il pagamento.

Le Parti espressamente convengono che il contributo per i costi fissi di gestione di cui all'art 4 è pari ad Euro 13.148,58 (Euro tredicimilacentocinquantaquattro/58) annui oltre IVA.

Tale importo potrà essere rimodulato fra le parti, alla scadenza del primo anno, a seguito di verifica dei consuntivi.

#### **ART. 6 - DIVIETI**

Ad eccezione dell'utilizzazione da parte del soggetto esterno individuato da ARSIAL mediante procedura di evidenza pubblica per l'effettuazione delle attività di cui all'art. 4, è' fatto espresso divieto all'Agenzia di concedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, in tutto o in parte, gli spazi utilizzati senza il permesso scritto della Società.

Il silenzio o l'acquiescenza della Società all'eventuale mutamento dell'uso pattuito, alla cessione o al subaffitto dei locali, avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore dell'Agenzia. La violazione della presente clausola determinerà la risoluzione *ipso iure* della Convenzione.

#### **ART. 7 - MIGLIORIE SULL'IMMOBILE**

I locali sono concessi nello stato di fatto in cui si trovano; ogni eventuale intervento che l'Agencia ritenesse necessario effettuare per l'utilizzo del bene, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Società.

L'Agencia provvederà direttamente a sostenere oneri e procedure, senza per questo pretendere dalla LAZIOcrea alcuna indennità.

Le parti sin d'ora espressamente convengono che ogni eventuale miglioria rimarrà a beneficio e nella disponibilità della Società LAZIOcrea.

#### **ART. 8 - MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE**

La Società e l'Agencia espressamente e di comune accordo convengono che l'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria resta a carico di LAZIOcrea; i costi di tutte le eventuali opere di manutenzione ordinaria e straordinaria saranno ripartiti quanto alla manutenzione ordinaria a carico dell'Agencia, quanto della straordinaria a carico della Società.

#### **ART. 9 - DIRITTI DELLA SOCIETA'**

La Società si riserva il diritto di effettuare sopralluoghi in ogni tempo e per tutta la durata della convenzione per verificare che l'Agencia rispetti gli obblighi previsti nella presente convenzione.

#### **ART. 10 - OBBLIGHI DELL'AGENZIA**

L'Agencia manleva la Società da ogni responsabilità nel caso si verifichi qualsivoglia evento pregiudizievole a persone e/o a cose che possa occorrere nel periodo in cui ha in uso gli spazi.

ARSIAL si obbliga a stipulare idonea copertura assicurativa per l'utilizzo dei locali ed a totale copertura di tutti i rischi connessi alle attività espletate.

#### **ART. 11 - RICONSEGNA DELL'IMMOBILE**

Alla scadenza del termine convenuto o anche prima in caso di recesso anticipato o di risoluzione della convenzione, l'Agencia consegnerà alla Società tutti i locali e le attrezzature pertinenti in buono stato, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso conforme a quanto previsto dalla presente convenzione.

Al termine della convenzione nessun rimborso o compenso potrà essere richiesto alla Società che rientrerà nella piena disponibilità dell'immobile

#### **ART. 11 - RECESSO**

È consentito alle Parti recedere dalla convenzione in qualsiasi momento per gravi motivi, dandone avviso, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

#### **ART. 12 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE**

Costituiscono causa di risoluzione della convenzione ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile:

- a) il venir meno in capo alla Società dei requisiti per l'affidamento;
- b) una morosità nel pagamento delle quote della convenzione pattuite tra le Parti che si protragga per oltre tre rate semestrali;
- c) la destinazione dei locali ad un uso diverso da quello di cui all'art. 3;
- d) la cessione della convenzione o il subaffitto dei locali senza il consenso scritto del locatore;
- e) l'esercitare l'attività enogastronomica con condotte che, sebbene non penalmente rilevanti, siano indecorose e tali da recare danno all'immagine della LAZIOcrea e della REGIONE LAZIO.

Nei casi sopra elencati, l'Agenzia deve rilasciare immediatamente l'immobile senza che alla stessa possa essere riconosciuto alcunché a titolo di indennizzo.

La risoluzione avrà efficacia dalla data di ricevimento da parte dell'Agenzia di specifica comunicazione scritta, inviata dalla Società a mezzo PEC, e-mail, o raccomandata AR ai recapiti indicati nel presente contratto.

#### **ART. 13 - SICUREZZA, PREVENZIONE INFORTUNI E IGIENE DEL LAVORO**

L'Agenzia è tenuta ad osservare, e far osservare, tutta la normativa vigente applicabile, nessuna esclusa, anche regolamentare, generale e di settore, inerente la sicurezza ed igiene del lavoro, la prevenzione infortuni, le malattie professionali.

#### **ART. 14 - OBBLIGHI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI IN RIFERIMENTO AI TRATTAMENTI EFFETTUATI PER L'ESECUZIONE DELLA PRESENTE CONVENZIONE**

Le parti, sottoscrivendo la presente convenzione, acconsentono al trattamento dei dati personali necessari all'esecuzione del rapporto contrattuale, obbligandosi

reciprocamente all'osservanza e alla corretta attuazione della normativa statale ed europea in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. 196/2003, così come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018, e al regolamento UE 679/2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Nello specifico, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità con cui saranno effettuate le operazioni di trattamento dei dati necessarie alla gestione e alla regolare esecuzione della presente convenzione, obbligandosi altresì a mantenere riservati e a non divulgare i dati stessi e/o a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della convenzione stessa.

L'obbligo di cui al periodo precedente non concerne i dati personali che siano o divengano di pubblico dominio e/o che siano pubblicati e/o divulgati in osservanza delle prescrizioni normative in materia di trasparenza e/o di gare e appalti pubblici e/o di pubblicità degli atti e documenti amministrativi.

Le Parti, inoltre, sono responsabili dell'osservanza e della corretta attuazione della normativa in materia di protezione dei dati personali da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, lì

ARSIAL  
Il Presidente  
Dott. Antonio Rosati

LAZIOCREA S.p.A.  
Il Presidente  
Dott. Luigi Pomponio